

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 10/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, il 19 novembre 2012, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 31 gennaio 2017, dopo il pagamento di n. 49 rate.

Ha pertanto domandato: (i) il rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per € 355,00; (ii) la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento.

L'intermediario, invece, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, ha eccepito la natura *up front* delle spese di istruttoria, chiedendo al Collegio il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. Dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 2.771,34 a titolo di interessi corrispettivi non maturati e il rimborso di € 2.191,63 a titolo di «rimborso commissioni quota non maturata». La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria. La circostanza dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 49 è pacifica tra le parti.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 19 novembre 2012. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva («agente in attività finanziaria»). Il contratto prevede un TAN del 5,4%.

Sulla base degli orientamenti, anche generali, dei Collegi, le commissioni contrattuali sono classificabili, per quanto riguarda le «Spese di istruttoria», come *up front*, dato che contengono l'indicazione soltanto della dizione «attività istruttoria» e che esse sono da considerare non eccessive.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alle somme da retrocedere alla parte ricorrente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,40%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,69%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				600,00	Upfront	7,69%	226,15		226,15
Totale				600,00					226,15

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 226,15) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 355,00), che ha calcolato il rimborso utilizzando il criterio lineare del *pro rata temporis*.

La parte ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali, che debbono essere riconosciuti dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17 ottobre 2013 e pronuncia n. 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 226,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA